

OPINIONI (/OPINIONI)

27 Aprile 2020

COVID-19 e inadempimenti contrattuali: una guida per le imprese dalla Camera di Commercio Internazionale

SARA ARMELLA (/sara-armella)



Abstract

Aggiornato al 27.04.2020

La **Camera di Commercio Internazionale**, sezione italiana, ha pubblicato un'utile guida per le imprese impegnate nel fronteggiare l'**emergenza sanitaria**. Uno strumento a tutela degli inadempimenti contrattuali presenti e futuri legati alla **crisi del commercio interno e internazionale**. Cosa fare, quando è invocabile la **forza maggiore** e quando no.

La certificazione della **Camera di commercio** per documentare la **causa di forza maggiore** non è sufficiente in un eventuale contenzioso con la controparte. È uno degli approfondimenti contenuti in "**Covid-19 e impossibilità di adempiere: cosa fare?**", una guida per le imprese che non riescono ad adempiere i propri **obblighi contrattuali** a causa dell'emergenza, elaborata dalla **Sezione italiana della Camera di Commercio Internazionale** (organizzazione mondiale delle imprese, fondata a Parigi nel 1919 e che si estende in oltre 100 Paesi nel mondo) con il contributo di **Confindustria**.

La prima raccomandazione consiste nella **revisione di tutti i contratti pendenti**. Si tratta di una mappatura non facile da eseguire, specie in tempi di **smart working**, ma che si rivela necessaria per avere un quadro chiaro delle situazioni in cui intervenire e dei rischi potenziali da contenere. La revisione di tutti i contratti è finalizzata a

verificare: il termine entro cui devono essere eseguite le prestazioni, se il contratto preveda una **clausola di forza maggiore** e quale sia la **legge applicabile al contratto**.

Va rilevato che se il contratto non prevede una **clausola di forza maggiore**, si applicheranno i rimedi generali previsti dal diritto applicabile al caso concreto. Secondo il diritto italiano, possono trovare applicazione le norme del codice civile sull'**impossibilità sopravvenuta** o l'**art. 91 del decreto Cura Italia**, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento imposte dal Governo assume rilievo ai fini dell'**esclusione della responsabilità del debitore**, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali, connesse a **ritardati o omessi adempimenti**.

Se, invece, il contratto contiene una **clausola di forza maggiore**, è opportuno analizzarne attentamente il contenuto, per verificare se la **pandemia** e/o i provvedimenti della pubblica autorità siano contemplati o se, pur in mancanza di un espresso riferimento, l'emergenza sanitaria in atto possa intendersi ricompresa nell'elenco delle cause di **forza maggiore**. A questo punto occorre notificare correttamente l'evento alla controparte. Molto spesso questo tipo di clausola contrattuale prevede un termine entro il quale si deve comunicare l'insorgenza della **causa di forza maggiore** o che questa sia resa nota "without delay". Anche nei rari casi in cui non è stabilito un termine, le Raccomandazioni consigliano di inviare la notifica il più tempestivamente possibile, in forma scritta e con le modalità indicate nel contratto e, comunque, con metodi che favoriscano la prova della ricezione, come la pec. Va ricordato che, a partire dal momento in cui riceve la notifica, la controparte ha diritto di sospendere la controprestazione. Inoltre, se l'**adempimento diventa oggettivamente impossibile** o la sospensione si protrae oltre il termine massimo eventualmente stabilito nel contratto, la parte che riceve la notifica ha diritto di chiedere la **risoluzione del contratto** e la **restituzione di quanto eventualmente già anticipato a titolo di corrispettivo**.

Un altro aspetto significativo riguarda la certificazione della Camera di commercio: le Raccomandazioni, nel richiamare la circolare del Mise del 25 marzo, in cui si prevede il rilascio di documenti a supporto del **commercio internazionale** da parte delle Camere di commercio, ricordano che tale certificazione non sostituisce l'onere della prova.

Va ricordato, in proposito, che il **ritardo o l'impossibilità di eseguire la prestazione** devono essere dimostrati dall'impresa e, a tale riguardo, si chiarisce che, in un eventuale contenzioso, non è sufficiente produrre il certificato della CCIA, ma occorre anche documentare tutti gli sforzi posti in essere al fine di superare gli impedimenti prodotti dal **Covid-19** e per ridurre i danni sofferti dalla controparte.



Autore dell'articolo:

SARA ARMELLA (/sara-armella) | Fondatrice dello Studio Armella & Associati

Avvocato abilitato all'assistenza presso la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia europea. È delegato presso la Commission on Customs and trade regulations e della Commission on taxation della International Chamber of Commerce di Parigi ed è membro dell'International Fiscal Association. È coordinatore della Commissione Dogane & trade facilitation della Sezione Italiana della International Chamber of Commerce.